

Sentenza n. 450/2017 pubbl. il 16/05/2017

RG n. [REDACTED]/2013

Repert. n. 618/2017 del 17/05/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2013 promossa da:

Fallimento [REDACTED] S.r.l., in persona del curatore, con l'Avv. Emanuele Argento;

- attrice -

Contro:

[REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. [REDACTED]

- convenuta -

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data odierna di cui la presente sentenza forma parte integrante e sostanziale

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] srl citava in giudizio la Banca convenuta deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:

- che erano intercorsi tra le parti dei lunghi rapporti di c/c bancario con aperture di credito, affidamenti e finanziamenti presso l'Agenzia di Ascoli Piceno dell'ex Banca Di Roma sin dal 1998 e tali rapporti di c/c poi, per effetto di trasformazioni societarie dell'istituto di credito, erano confluiti poi in [REDACTED] con il cambio della numerazione dei suddetti c/c (per esclusive esigenze della banca) ed erano stati operativi fino a tutto il 2010;
- che tutti i contratti e documenti di apertura di c/c, affidamenti e finanziamenti stipulati tra le parti non prevedevano in modo corretto, ai sensi di legge, i tassi d'interesse e che, inoltre, sugli scoperti di conto (cd. affidamenti), oltre agli illegittimi interessi ultralegali, era stata operata la pratica della capitalizzazione in violazione del disposto normativo, e, poi, che erano state applicate, senza un valido titolo, le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese;
- che, inoltre, erano stati applicati dalla Banca convenuta interessi eccedenti le soglie ex L. n. 108/96.

Alla luce di quanto sopra la parte attrice chiedeva che fosse accertato l'esatto ammontare dei saldi dare-avere dei c/c oggetto di causa, in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti ed alle norme di legge secondo i tassi effettivamente dovuti, nonché la condanna della Banca convenuta al pagamento di quanto fosse risultato a credito che, prudenzialmente, veniva indicato dalla stessa parte attrice in complessivi Euro 147.927,73 (di cui Euro 94.692,78 in relazione al rapporto di c/c n. 12249, già n. 920-53, Euro 33.656,45 per il conto anticipi n. 49763, già 300766-99, Euro 3.023,59 per il conto anticipi n. 76647, Euro 3.965,10 per il conto anticipi n. 100100766, Euro 12.589,81 per il conto anticipi n. 100300082, come indicato nelle consulenze di parte attrice depositate in atti), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia anche a seguito di istruttoria, oltre al risarcimento dei danni subiti, interessi e rivalutazione monetaria ed il tutto con vittoria integrale di spese e competenze di giudizio.

Si costituiva in giudizio la Banca, la quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice e la decadenza della stessa dalle contestazioni del rapporto in essere, avendo omesso di contestare gli estratti conto nei termini di legge e, contestando, nel merito, tutto quanto sostenuto dalla parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande spiegate.

Con sentenza non definitiva n. 1069/2015 venivano rigettate le eccezioni di prescrizione e di decadenza proposte dalla convenuta; dichiarata l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi ultralegali, commissioni massimo scoperto, interessi anatocistici, spese ed oneri non pattuiti e per antergazione e postergazione delle valute e disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per procedere a ctu contabile.

In particolare, veniva chiesto al ctu nominato di rispondere al seguente quesito "Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, effettuato ogni opportuno accertamento, determini il ctu il saldo del conto corrente 12249 (già 92053) partendo dal saldo iniziale del primo estratto conto prodotto; qualora venga riscontrata la mancanza di alcuni degli estratti conto relativi al periodo esaminato il ctu prenda in considerazione il saldo iniziale del primo estratto conto successivo utile, decurtandolo delle somme epurate dalle precedenti movimentazioni in base alle indicazioni che seguono:

elimini il ctu ogni forma di capitalizzazione degli interessi sino al 9.7.2009;

elimini il ctu la commissione di massimo scoperto sino al 1.2.2002;

applichi il ctu i tassi sostitutivi ex art 117 tub sino al 9.7.2009;

elimini il ctu spese ed oneri non pattuiti dalle parti sino al 1.2.2002;

epuri il ctu il rapporto, sino al 1.2.2002, da ogni forma di antergazione e postergazione delle valute.

Verifichi, altresì, il ctu, sulla base delle indicazioni fornite in sentenza, se a far data dal 9.7.2009 e sino alla chiusura del rapporto, la banca abbia o meno applicato interessi usurari, indicando e conteggiando, in caso positivo, il tasso soglia da sostituire a quello usurario"



Il processo, dopo l'espletamento delle necessarie integrazioni peritali, all'udienza del 26.4.2016 veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della società attrice e, tempestivamente riassunto, giungeva all'udienza in data odierna, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art 281 sexies cpc.

Ciò posto, la CTU del dott. [REDACTED] - nel dare risposta analitica, circostanziata ed immune da qualsivoglia censura e rilievo critico delle parti ai quesiti posti - ha accertato, dal punto di vista tecnico, che il conto corrente controverso (come risultante dalle depurazioni contabili di cui sopra) presentava un saldo finale positivo per il cliente pari ad euro 67.646,73 al lordo delle ritenute da applicarsi al momento del pagamento.

Al riguardo, va precisato che, tra i due conteggi operati dal ctu sulla base della diversa interpretazione fornita dalla giurisprudenza al disposto di cui all'art 117 TUB, ritiene il Tribunale di dover preferire quello che nella relazione finale è contraddistinto dal numero 2 e che porta ad una determinazione di un saldo attivo a favore del correntista come sopra indicato.

Va, infatti, rilevato che la norma indicata prevede l'applicazione dei tassi minimi o massimi "rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive", ragion per cui, ritiene il Tribunale che, stante l'ambiguità del termine "operazione attiva" (perché la stessa operazione diventa attiva o passiva a seconda che la si consideri dal punto di vista della banca o del cliente) anche in considerazione della natura sanzionatoria della normativa (desumibile dal complessivo contenuto delle disposizioni adottate dal legislatore a tutela del contraente debole e per contrastare le prassi anteriori alla nuova e più rigorosa disciplina dei contratti bancari), si devono considerare operazioni "passive", ai fini di individuare il tasso da pagare, quelle che comportano l'obbligo di pagamento di interessi da parte della banca e per operazioni attive quelle che arrecano un utile alla banca, come tutte le operazioni di finanziamento (che producono interessi a carico del cliente). (cfr Corte Appello Milano 4.2.2009; Corte appello Torino 13.1.2015, Corte Appello Brescia 23.12.2015).

La curatela del fallimento della società [REDACTED] srl ha, quindi, diritto di ripetere dalla controparte tali somme pecuniarie (pari a complessivi 67.646,73) corrispondenti a quanto indebitamente addebitate dalla Banca (a titolo di costi del credito nulli ovvero inesistenti) durante il rapporto quivi depurato.

Com'è noto, sussiste, infatti, indebito oggettivo tutte le volte in cui manchi la causa della prestazione e l'"accipiens" non abbia titolo per riceverla: tanto accade nei casi di nullità del contratto, ove l'azione "de qua" diventa esperibile per la restituzione delle prestazioni rese in base ad esso, ma anche nei casi (quivi ricorrenti) di nullità di specifiche clausole contrattuali (anatocismo, uso piazza etc.) e per la restituzione delle corrispondenti prestazioni e controprestazioni da tali clausole originate (Cass. Sez. 1,



Sentenza n. 21096 del 28/10/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27334 del 12/12/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007).

E l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3994 del 23/02/2006).

È parimenti noto che nell'ipotesi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., gli interessi e quanto dovuto per maggior danno decorrono dalla domanda giudiziale (domanda in senso tecnico - giuridico) e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'"accipiens", la cui buona fede si presume e può essere esclusa solo dalla prova della consapevolezza da parte dello stesso "accipiens" della insussistenza di un suo diritto al pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11259 del 30/07/2002).

Ne consegue che nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di declaratoria di nullità di un contratto (ovvero di talune sue clausole), la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, di talchè l'"accipiens", qualora sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire (mala fede nella specie non dimostrata dall'attore, rispetto alla citata presunzione normativa della buona fede dell'accipiens), è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno del ricevimento (cfr. l'art. 2033 c.c.; cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20651 del 25/10/2005). Non può, infatti, sostenersi che sussiste mala fede della Banca solo perché la giurisprudenza dal 1999 aveva sostenuto l'illegittimità delle clausole determinative di interessi ultralegali mediante il rinvio agli usi, essendo invece pacifico che, in relazione alle ulteriori nullità rilevate, sussiste tuttora un acceso contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità che non consentono di affermare in alcun modo la sussistenza della malafede in capo all'istituto di credito.

Ne consegue che, nella specie, la curatela del fallimento [REDACTED] srl ha diritto di ripetere ex art. 2033 c.c. dalla banca convenuta la predetta somma di €.67.646,73, oltre interessi legali (ex artt. 2033/1224/1284 c.c.) dalla data della notifica della domanda giudiziale alla controparte sino al saldo effettivo.

Per quanto attiene le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata ctu liquidate con autonomo decreto in corso di causa, le stesse, seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, sulla base dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali e con riferimento al decisum.

Non sussistono invece i presupposti per la richiesta condanna ex art 96 cpc non ravvisandosi in alcun modo nella condotta della convenuta negligenza o colpa grave anche a fronte del tuttora sussistente



contrasto soprattutto nella giurisprudenza di merito in relazione, quantomeno a parte, delle questioni controverse nel presente giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. [REDACTED]/13, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, richiamata la sentenza non definitiva n. 1069/2015, così provvede:

ACCERTA

Che il credito del fallimento [REDACTED] srl nei confronti della convenuta, derivante dal rapporto di conto corrente di cui è causa, ammonta ad €. 67.646,73

CONDANNA

La convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 67.646,73, oltre interessi legali (ex artt. 2033/1224/1284 c.c.) dalla data della notifica della domanda giudiziale alla controparte sino al saldo effettivo.

CONDANNA

La convenuta, al pagamento, delle spese processuali che liquida in favore dell'AVv Emanuele Argento, dichiaratosi anticipatario, in complessivi euro in euro [REDACTED] per compensi ed in euro 469.53 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge

PONE

le spese della CTU a carico definitivo della convenuta con obbligo di procedere ai relativi conguagli
Ascoli Piceno, 16 maggio 2017

Il Giudice
dott. Annalisa Giusti

